REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE 14^ CIVILE

composto dai sig.ri magistrati:

Fabio Miccio	Presidente
Francesco Cottone	Giudice relatore
Lucia De Bernardin	Giudice

nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata iscritto al numero **1049-1/** del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno **2026** proposto

NEI CONFRONTI DI

[redacted] **(C.F.** [redacted]

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Con ricorso depositato in data 22 giugno 2026, [redacted] evidenziando di essere debitore (al netto di asserite prescrizioni) dell'importo complessivo di circa 540 mila euro, in parte derivanti da pregressa attività imprenditoriale cessata in nel dicembre 2014, ha chiesto di essere ammesso alla procedura di liquidazione controllata ex art.268 c.c.i.i..

A riprova della situazione di sovraindebitamento, il [redacted] ha allegato di avere un patrimonio disponibile (presente e futuro) non eccedente i 47.300,00 euro.

Allega, inoltre (e l'OCC ha confermato) di essere attualmente un consumatore non svolgendo più nessuna attività a carattere imprenditoriale o professionale.

Al ricorso è allegata la documentazione prescritta nonché la relazione redatta dall'OCC da cui si evince, peraltro, che, con decreto del 23 ottobre 2024, il Tribunale aveva già rigettato un ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art.67, c.c.i.i. presentato dallo stesso [redacted] proprio in ragione della natura mista del debito da ristrutturare.

Tanto premesso:

a) non sussistono dubbi in merito alla competenza del Tribunale di Roma atteso che, ai sensi dell'art.27, comma 3, lett.b) c.c.i.i. per la persona fisica non esercente l'attività di impresa non residente in Italia, la competenza è affidata a questo ufficio;

b) non sussistono dubbi in merito alla condizione di sovraindebitamento del ricorrente atteso che egli documenta un patrimonio disponibile di valore nettamente inferiore ai debiti maturati e non dispone di redditi tali da poter far fronte, con mezzi normali di pagamento ed in un tempo ragionevole, alle proprie obbligazioni;

Questione certamente più complessa è quella relativa alla possibilità per l'imprenditore cessato da oltre un anno di accedere alla liquidazione controllata del patrimonio nell'ipotesi in cui allo stato emergano debiti in misura superiore a quelli previsti dall'art.2, comma 1, lett. d) c.c.i.i. (o se tali soglie risultano superare nel triennio anteriore alla cancellazione dal registro delle imprese).

L'art.33, comma 1, c.c.i.i., infatti, consente l'apertura della liquidazione giudiziale o controllata entra un anno dalla cessazione dell'attività del debitore mentre il comma 1-bis del medesimo articolo, consente al debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, di chiedere l'apertura della sola liquidazione controllata anche oltre il predetto termine.

Non sussistono dubbi, quindi, che ove l'imprenditore individuale persona fisica sia ab origine soggetto alla liquidazione controllata e tale qualità permanga al momento della domanda, egli possa accedere a tale procedimento anche oltre l'anno dalla cessazione dell'attività.

Opinabile potrebbe per converso apparire la diversa ipotesi che, un imprenditore individuale persona fisica che abbia una esposizione debitoria complessiva (vuoi al momento della cessazione dell'attività, vuoi al momento della pronuncia) superiore alla soglia di cui all'art.2, comma 1, lett. d), e pertanto, sia soggetto alla liquidazione giudiziale, possa proporre oltre l'anno dalla cessazione dell'attività la domanda di ammissione alla liquidazione controllata.

Le seguenti considerazioni inducono a concludere per l'ammissibilità del procedimento:

- in primo luogo, l'art. 2, comma 1, lett. c), c.c.i.i. include nel sovraindebitamento anche la situazione di "*ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale*" senza distinguere l'ipotesi in cui la non assoggettabilità a tale procedimento sia conseguenza del decorso del termine previsto dall'art.33 e rendendo, quindi, implicitamente la procedura disciplinata dall'art.268 c.c.i.i. residuale rispetto alle diverse ipotesi previste dal codice ed espressamente escluse per qualunque tipo di imprenditore cancellato;

a) il tenore letterale dell'art. 33, comma 1-bis, c.c.i.i. riconosce espressamente alla persona fisica già titolare di impresa individuale la facoltà di richiedere la liquidazione controllata anche dopo il decorso di tale termine senza invero porre alcuna preclusione in ordine alla circostanza che il debitore fosse già soggetto alla procedura di liquidazione giudiziale;

b) l'art.20, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1023 prescrive che "*gli Stati membri provvedono affinché l'imprenditore insolvente abbia accesso ad almeno una procedura che porti all'esdebitazione integrale in conformità della presente direttiva*";

c) il considerando 73 della predetta direttiva prevede che gli Stati membri si debbano adoperare "*per ridurre gli effetti negativi del sovraindebitamento o dell'insolvenza sugli imprenditori che sono persone fisiche*";

Evidente appare, quindi, che pur in presenza dei limiti dimensionali richiesti dalla norma per l'assoggettamento dell'imprenditore commerciale alla liquidazione giudiziale, ove non sia più possibile accedere a tale procedimento, debba ritenersi consentito al solo imprenditore individuale persona fisica di accedere alla liquidazione controllata.

Sul punto, peraltro, si è già pronunciata la Corte d'Appello di Ancona (Sentenza 6 febbraio 2025, n.211) la quale, in ipotesi del tutto sovrapponibile alla presente, ha ammesso il debitore alla procedura di liquidazione controllata pur in presenza del superamento delle soglie previste dall'art.2, comma 1, lett. d).

Né, peraltro, potrebbe obiettarsi diversamente in ragione dell'omesso richiamo, operato dall'art.33, comma 1-bis, all'imprenditore collettivo il quale, invero, decorso l'anno dalla cancellazione del registro delle imprese deve ritenersi (a differenza della persona fisica) definitivamente estinto.

Visto l'art. 270 C.C.I.I.

P.q.m.

DICHIARA

a) **nomina** giudice delegato per la procedura il dott. Francesco Cottone;

b) preso atto della specificità del procedimento, della circostanza che il gestore della crisi individuato dal debitore ha in più punti espresso il giudizio di veridicità dei dati in forma dubitativa e non ha considerato adeguatamente le cause dell'indebitamento, **nomina** liquidatore l'avv.to Giuseppe Spada (OCC Ordine avv.ti di Roma);

c) **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

d) **assegna** ai creditori e ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di novanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per trasmettere, **a pena di inammissibilità** al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art.201 C.C.I.I.;

e) **ordina** al debitore ed ai terzi che a qualunque titolo li detengono di consegnare o rilasciare tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione in favore del liquidatore;

f) **dispone,** in caso di presenza nel patrimonio del debitore di beni immobili o di mobili registrati, che il liquidatore provveda alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti;

g) **ordina** al liquidatore di procedere all'inserimento della Sentenza nel sito internet del Tribunale (o del Ministro della giustizia) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la sua pubblicazione nel registro delle imprese;

h) **dispone** che l'OCC che ha prestato assistenza al debitore depositi la prova degli adempimenti di cui all'art.269, 3° comma, C.C.I.I.

i) **ordina** ai sensi di quanto disposto dall'art.272 C.C.I.I. al liquidatore di provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori;

j) **dispone** che il liquidatore provveda a notificare la presente sentenza ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione;

k) **dispone** che il liquidatore provveda entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza a completare l'inventario dei beni del debitore ed a redigere un programma di liquidazione in ordine ai tempi ed alle modalità di liquidazione

l) **ricorda** che alla liquidazione controllata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt.143, 150 e 151 C.C.I.I.;

m) **evidenzia** che qualunque somma a qualunque titolo appresa del debitore dovrà essere versata su di un conto corrente intestato alla procedura e vincolato alla firma del giudice delegato.

n) **manda** alla cancelleria per la comunicazione al liquidatore ed al debitore;

Così deciso nella camera di consiglio del 13/10/2026.

Il giudice relatore	**Il Presidente**
Francesco Cottone	***Fabio Miccio***